

TI_GERICHTE 16.2017.39 vom 28. Juni 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-06-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2017.39

FR: TI_GERICHTE 16.2017.39 du 28 juin 2019

IT: TI_GERICHTE 16.2017.39 del 28 giugno 2019

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 7 novembre 2017. Introdotto il 7 dicembre 2017, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha stabilito che i tubi litigiosi, realizzati contestualmente o successivamente alla riattazione avvenuta negli anni 1979/1980, “servono ad evacuare le acque chiare del piazzale subalterno c (la retrostante terrazza) oltre che l' acqua proveniente dalle due falde a nord del tetto del grotto del convenuto ” e che “ le infrastrutture citate, per svolgere la loro effettiva funzione, invadono nel primo tratto lo spazio esterno della [particella della] parte attrice e l' attraversano sottoterra nel secondo tratto; per finire sfociano nel pozzetto sotto la griglia ubicata nel mappale n. 711 RFD di proprietà del Comune di _____ ” . Per il primo giudice, riassunte le condizioni dell'art. 671 CC, applicabile a suo parere alla fattispecie, l'attrice non ha dimostrato che suo padre si fosse validamente opposto all'installazione di canali di gronda sulla proprietà del

convenuto di modo che non potendo dedurre un' assenza di consenso, la stessa aveva perso il diritto di esigere la rimozione delle condotte in virtù dell' art. 671 cpv. 3 CC, ma poteva esigere un risarcimento sulla base dell'art. 672 cpv. 1 CC. Il Pretore, tenuto conto dell'esiguità di tali opere, del valore venale del terreno dell'attrice (circa fr. 30.– m²) e l'esigua area occupata delle infrastrutture (1.5 m²), ha ritenuto proporzionata un'indennità di fr. 300.– in favore dell'attrice.

E. 4

RE 1 sostiene innanzitutto che il Pretore è incorso in un errore di diritto ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 671 cpv. 1 CC. A suo parere, questa norma riguarda i casi di costruzioni situate interamente su fondo altrui, ciò che non è il caso in esame. Inoltre, essa soggiunge, l'applicazione degli art. 671 e 672 CC “è di difficile comprensione”, giacché il primo giudice dopo avere ritenuto non dimostrata “un'assenza di consenso” all'istallazione delle tubature e respinto il suo diritto alla rimozione delle condotte (art. 671 cpv. 3 CC), le ha riconosciuto un'indennità allorquando l'art. 672 cpv. 1 CC prevede che sia il proprietario del fondo a dover risarcire l'altro per il suo materiale. Per la reclamante, quindi, il Pretore avrebbe dovuto considerare che la sua pretesa era fondata sull'art. 641 cpv. 2 CC e ritenere che il tubo litigioso è semmai un'opera sporgente in virtù dell'art. 674 CC. Tuttavia, a suo avviso, il convenuto non ha un diritto a ottenere una servitù di sporgenza perché ha posato “pur sapendo di non averne diritto”. Per di più, essa epiloga, quand'anche si ritenesse – come il Pretore sostiene – che il dissenso non è stato manifestato tempestivamente, ciò sarebbe ininfluenza giacché qualora, come nella fattispecie, un'opera sporgente è stata realizzata in malafede, il diritto del proprietario a ottenerne la rimozione rimane intatto.

E. 5

Nella fattispecie RE 1 ha chiesto, con la petizione, che il convenuto fosse “condannato a ripristinare il mio fondo RFD 710 come allo stato iniziale”. Ora, che una domanda del genere sia sufficientemente chiara e certa è dubbio. Resta il fatto che dalle motivazioni della petizione, la richiesta poteva ragionevolmente essere intesa come volta alla rimozione delle tubature posate sul suo fondo. Premesso ciò, per l'art. 221 cpv. 3 CPC all'attrice non incombeva di motivare la sua pretesa dal profilo giuridico, il Pretore applicando il diritto d'ufficio (art. 57 CPC). a) L'art. 671 cpv. 1 CC, applicato dal Pretore, dispone che ove taluno adoperi materiale altrui per costruire sul proprio fondo, o materiale proprio per costruire sul fondo altrui, il materiale diventa parte costitutiva del fondo. Il terzo capoverso della stessa norma prevede che alle medesime condizioni [dell'art. 671 cpv. 2] il proprietario del fondo può domandare la rimozione a spese del costruttore dei materiali adoperati senza il suo consenso. L'azione dell'art. 671 cpv. 3 CC non è di carattere reale ma obbligatorio ed è promossa nei confronti di chi era proprietario al momento della costruzione o contro il suo successore universale, ma non contro un successore particolare (sentenza del Tribunale federale 5A_719/2015 del 1° marzo 2016 consid. 2.2 con rinvii; v. anche Schmid/ Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 5ª edizione, pag. 245 n. 895a). Gli art. 671 segg. CC si applicano, ad ogni modo, a costruzioni edificate interamente sul fondo altrui e non solo in parte (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 13 ad art. 674 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 133 n. 1640 e pag. 135 n. 1641; Koller, Das rechtliche Schicksal von Überbauten, in: AJA 2011 pag. 939; v. anche CCC sentenza inc. 16.2009.47 del 30 settembre 2010, consid. 4). b) In concreto, non è litigioso che il pluviale e il tubo sotterraneo in esame si trovino sulla particella n. 710. Queste condotte sono però parte integrante del sistema di evacuazione delle acque meteoriche della

particella n. 713 e sono collegate in modo funzionale alle tubature poste su quest'ultimo fondo. Integrando una coerenza corporale, esse non possono ritenersi costruite interamente sul fondo dell'attrice, ma devono essere ritenute un tutt'uno, ciò che configura un'opera sporgente a norma dell'art. 674 cpv. 3 CC (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.65 del 24 marzo 2017 consid. 4b con rinvii). Ne segue che alla fattispecie non sono applicabili gli art. 671 segg. CC. c) Visto quanto precede, per ottenere l'eliminazione di un'opera sporgente sul proprio fondo, fatta senza diritto, l'attrice dispone dell'azione negatoria dell'art. 641 cpv. 2 CC (sentenza del Tribunale federale 5A_732/2008 del 14 luglio 2009 consid. 3.3.2; I CCA, sentenza inc. 11.2016.12 del 23 luglio 2018 consid. 3a con rinvii). Tale azione è imprescrittibile e può quindi essere promossa fintanto che dura l'ingerenza. In linea di principio, ogni ingerenza diretta sulla proprietà è da considerare illecita (Wiegand in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 64 ad art. 641 CC), a meno che l'autore dimostri di agire in conformità alla legge o a un accordo con il proprietario, oppure che il comportamento dell'attore trascenda nell'abuso di diritto (Foëx in: Commentaire romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 48 ad art. 641 CC ; Wiegand, op. cit., n. 67 ad art. 641; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 367 n. 1040 in fine; Meier-Hayoz, op. cit., n. 117 ad art. 641 CC). d) Trattandosi di un'opera sporgente, l'art. 674 cpv. 3 CC limita invero il diritto del proprietario leso di esigere in ogni tempo l'eliminazione di una sporgenza illecita eseguita dal vicino, permettendo a quest'ultimo, a determinate condizioni, di ottenere dal giudice una servitù di sporgenza o la proprietà del terreno invaso contro pagamento di un'equa indennità (sentenza del Tribunale federale 5A_891/2017 del 12 aprile 2018 consid. 2 in: SJ 140/2018 pag. 374). Nel caso in esame, tuttavia, ci si può esimere dall'accertare se la sporgenza sia avvenuta in buona o malafede giacché CO 1 non ha postulato giudizialmente una servitù né in via riconvenzionale né con un'azione separata (sentenza del Tribunale federale 5A_101/2016 del 7 ottobre 2016 consid., 4 con rinvii; v. anche Rep. 1996 pag. 10; RtiD II-2009 pag. 657 in alto; più recentemente I CCA inc. 11.2015.116 del 2 ottobre 2017 consid. 14a). In proposito il reclamo è pertanto fondato. e) Dandosi u na condotta visibile esteriormente, come in concreto (fotografie 11-14, 19 e 22 allegate al verbale di sopralluogo del 19 maggio 2017), per l'art. 676 cpv. 1 CC le condotte di allacciamento che si trovano fuori del fondo a cui servono fanno parte dell'impianto da cui provengono o a cui conducono e appartengono al proprietario di questo, salvo disposizione contraria. La costituzione di simili diritti reali su fondi altrui ha luogo a titolo di servitù, ma l'iscrizione nel registro fondiario non è richiesta se la condotta è riconoscibile esteriormente (art. 676 cpv. 2 e 3 CC). Il che costituisce una deroga, espressa sotto forma di presunzione, al principio dell'accessione sancito dall'art. 667 CC, nel senso che, tranne accordo contrario, il proprietario del fondo sul quale passano le condotte di allacciamento non diviene proprietario delle medesime (RtiD I-2019 pag. 534 consid. 6a con rinvii). Resta il fatto che la pubblicità naturale dovuta alla presenza di una condotta riconoscibile esteriormente, che sostituisce e sana il difetto di pubblicità risultante dal registro fondiario, dispensa unicamente dall'iscrizione (costitutiva) della servitù nel registro stesso, ma non dal requisito di un titolo giuridico, ovvero dall'esistenza di un accordo scritto, o dal 1° gennaio 2012 di un atto pubblico, volto alla costituzione di una servitù (RtiD I-2019 pag. 535 consid. 6c e 6d). In concreto, l'esistenza di un impianto esteriormente visibile non basta per ritenere che sia stata validamente costituita una servitù di condotta. Certo, il convenuto ha affermato che il padre dell'attrice fosse “completamente d'accordo” con i lavori eseguiti da _____ B_____ [precedente proprietario della particella n. 713] (osservazioni del 23 gennaio 2017, pag. 2), ma in difetto di un accordo scritto difetta uno dei requisiti

della servitù di condotta apparente (RtiD I-2019 pag. 536 consid. 6e). Men che meno, in mancanza di una domanda in tale senso, al convenuto può essere riconosciuto un diritto di condotta necessaria (art. 691 CC).

E. 6

Ne caso specifico, non rimane che esaminare se chiedendo la rimozione dell'opera sporgente RE 1 trascenda nell'abuso di diritto. a) Le azioni a protezione di diritti reali – pur non soggiacendo a scadenze e a termini di prescrizione – possono, a determinate condizioni, decadere se fatte valere troppo tardi. Una perdita del diritto a causa di un suo esercizio tardivo non va però ammessa alla leggera, poiché secondo l'art. 2 cpv. 2 CC un diritto non può essere protetto dalla legge soltanto quando il suo abuso è manifesto. Una perdita del diritto presuppone che l'avente diritto ne abbia tollerato per un lungo periodo la violazione e che il perturbatore, il quale ha nel frattempo acquisito una posizione meritevole di protezione, poteva in buona fede fidarsi dell'inazione dell'avente diritto (sentenza del Tribunale federale 5A_891/2017 del 12 aprile 2018 consid. 2.2.2 in: SJ 140/2018 pag. 374; v. anche R tiD II-2009 pag. 655 consid. 4 in principio; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.115 del 2 ottobre 2017, consid. 14e). b) Ora, per la reclamante l'accertamento del Pretore secondo cui le condotte controverse risalirebbero agli anni 1979/1980 è manifestamente errato, le risultanze dell'istruttoria non permettendo di giungere a tale conclusione né le fatture agli atti dimostrerebbero che esse si riferiscano alla posa delle stesse. Essa ritiene, inoltre, che il primo giudice abbia ommesso di tenere conto che “lei e i precedenti proprietari del suo fondo sono sempre stati vigili nei confronti del vicino”, che se avessero constatato l'esistenza della tubatura prima del 2012 essi non avrebbero atteso a contestarla, che al tombino comunale converge anche un tubo di drenaggio posato molti anni orsono, che questo tubo sembra essere quello indicato nei piani di realizzazione allegati alle licenze edilizie del 20 settembre 1979 e del 12 marzo 1980 e che nella foto n. 19 scattata in occasione del sopralluogo è visibile la presenza sul muro di calce relativamente recente. Tutto ciò, a suo parere, suggerisce che i lavori concernenti la tubatura in esame siano stati eseguiti in tempi recenti per cui nemmeno si potrebbe parlare di inattività da parte sua. Così argomentando, tuttavia, essa si limita a riproporre la propria contestazione, senza spiegare tuttavia perché sulla base delle licenze edilizie rilasciate dal Comune di _____ sulla scorta di piani dai quali risulta chiaramente il sistema di evacuazione delle acque (doc. 1-4), della fattura emessa dalla ditta T_____ del 10 marzo 1982, la quale attesta l'esecuzione e la posa di canali di gronda, di tubi di scarico, converse e altre infrastrutture (doc. 5) e da quella dell'impresa F_____ del 27 luglio 1983, da cui risulta la realizzazione di “lavori superiori di drenaggio” sulla retrostante terrazza del grotto, la conclusione del Pretore secondo cui i tubi sono stati posati agli inizi degli anni ottanta è manifestamente errata, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità insostenibile. Per di più, il perito, pur non potendo situare temporalmente la posa delle tubature, ha potuto supporre che i tubi sono stati posati agli inizi degli anni ottanta poiché “la grata a pavimento [del piazzale dietro il grotto] e i tubi nella soletta che portano l'acqua al tubo in rame posato in verticale sono stati eseguiti durante i lavori di costruzione della parte a monte del grotto in quanto nel pavimento non si vedono segni di lavori di questo tipo (taglio beton e posa del tubo nella soletta)” (perizia, pag. 3). c) In merito ai rimproveri al Pretore di avere trascurato elementi in favore dell'attrice, né dalla perizia né dalle risultanze del sopralluogo peritale si evince che nel tombino comunale situato nella

particella n. 711 convergono due tubi. Per altro, come risulta dalla cartina allegata al referto peritale, il tubo di drenaggio “ in rosso ” non confluisce nella caditoia comunale. Non si disconosce che in prossimità dell'uscita del pluviale la calce sia apparentemente più chiara rispetto al resto del muro, ma ciò ancora non significa che il tubo sia stato posato in tempi recenti ove appena si pensi allo stato dello stesso dovuto all'ossidazione. Che la reclamante avrebbe contestato l'ingerenza alla sua proprietà qualora il pluviale fosse stato posato precedentemente al 2012, è una mera affermazione dell'interessata. Infine, anche per quel che riguarda le tubature riportate sui piani di realizzazione allegati alle domande di costruzione si tratta di una congettura priva di qualsiasi indizio a sostegno . Nelle circostanze descritte la tesi della reclamante, secondo cui le condotte litigiose sono state posate solo nel 2012, non è sorretta da alcun riscontro probatorio. d) Visto quanto precede, ai fini del giudizio, occorre dipartirsi dall'accertamento del Pretore secondo cui la condotta sporgente è stata posata agli inizi degli anni ottanta. Non essendo preteso che i suoi predecessori in diritto abbiano mosso critiche, le prime rimostranze nei confronti di CO 1 da parte di RE 1 sono intervenute nel 2012, oltre trent'anni dopo (doc. B). Ora, che i vicini si fossero bensì opposti all'innalzamento del tetto dell'immobile posto sulla particella n. 713 ma non alla sporgenza dei canali di gronda o del pluviale non è determinante, nulla lasciando supporre che l'autorità comunale avrebbe preso in considerazione tale problematica di diritto privato. Resta il fatto che il sistema d'evacuazione di parte delle acque meteoriche della particella n. 713 attraverso la particella n. 710 appariva evidente sui piani di realizzazioni allegati alle domande di costruzione (doc. 3 e 4). Ai proprietari del fondo n. 710 non poteva pertanto sfuggire che per confluire nel tombino comunale posto nella particella n. 711 delle tubature sarebbero fuoriuscite dal fondo contiguo e transitate sulla loro proprietà. Inoltre, visto il dislivello tra i due fondi, ciò non poteva che avvenire con un tubo pluviale riconoscibile esteriormente. Essi, quantunque molto attenti agli interventi di carattere edile del vicino (cfr. lettere dell'avvocato _____ M_____): doc. M e N), non hanno però reagito, accettando la situazione venutasi a creare dopo i lavori, ciò che per finire lasciava destare in buona fede l'affidamento nel convenuto in una rinuncia al diritto di chiedere la rimozione delle condotte . Per di più, la sporgenza occupa una superficie di circa 1.5 m² del fondo della convenuta ciò che potrebbe portare, nel caso in esame, a una sproporzione fra gli interessi in gioco e per finire a un abuso di diritto (sentenza del Tribunale federale 5A_655/2010 del 5 maggio 2011 consid. 2.2.1 in: ZBGR 93/2012 pag. 213 e 94/2013 pag. 11). La questione può nondimeno rimanere indecisa, l'abusività della richiesta dell'attrice di rimuovere la tubatura essendo già stata accertata . Nelle circostanze descritte, quanto meno nel risultato, su questo punto la decisione del Pretore non può ritenersi errata. Al riguardo il reclamo è destinato all'insuccesso.

E. 7

La reclamante ribadisce la sua richiesta volta a ottenere un'indennità di fr. 5000.– “per l'occupazione abusiva del suo fondo”. Se non che essa si limita a sostenere che il risarcimento di fr. 300.– riconosciute dal Pretore è “prettamente simbolico”, ma non spiega nemmeno di scorcio perché essa avrebbe diritto a fr. 5000.– e l'ammontare del risarcimento fissato dal Pretore sarebbe errato. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), su questo punto il reclamo si rivela finanche irricevibile.

E. 8

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza, oltre a non essere stata rivendicata, CO 1 non si è avvalso del

patrocinio di un legale e la stesura delle osservazioni al reclamo non hanno verosimilmente causato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione a: – avvocati e ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi

giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.